



**COMUNE DI VILLA LITERNO
(PROVINCIA DI CASERTA)**

Piazza G. Marconi - Tel. 081 8169801 - Telefax 081 8929024

COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 03/10/2016 e del 23/11/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 27 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio alle ore 16,00 presso la Sede Comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Villa Literno, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito TUOEL), nelle persone:

		Presenti	Assenti
D.ssa Filippa Costantino	Presidente	X	
Rag. Giuseppina Simeoli	Componente	X	
D.ssa Carla Teofili	Componente	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO

- che il Comune di Villa Literno (CE), con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUOEL;
- che con D.P.R. in data 03 ottobre 2016 e 23 novembre 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 10 novembre 2016 e in data 5 dicembre 2016 i richiamati Decreti presidenziali sono stati formalmente notificati ai componenti dell'O.S.L., rispettivamente alla d.ssa Filippa Costantino e rag. Giuseppina Simeoli, e alla d.ssa Carla Teofili;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la Sede del Comune di Villa Literno (CE), come da delibere n. 1 del 10 novembre 2016 e n. 2 del 9 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUOEL;

VISTI

- l'art. 258 del TUOEL che disciplina la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;
- il Titolo VIII Capo III del TUOEL e s.m.i.;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati e la relativa circolare applicativa del Ministero dell'interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- il decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 7 agosto 2016;
- il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 15 giugno 2017 che attribuisce all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi derivanti dalla gestione vincolata;

TENUTO CONTO

- che l'adozione della procedura è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario degli enti locali dissestati;
- che, in tal senso, si sono espresse:
 - a. La deliberazione m. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *“...la procedura semplificata ex art. 258 del TUOEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”*;
 - b. La deliberazione della stessa Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2009/IADC sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *“... la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art 258 del TUEL... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione...”*;
 - c. Le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno *“Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo”*, ove si afferma che *“Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente da peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento...”*;

CONSIDERATO

- che questa Commissione, tenuto conto dei descritti vantaggi connessi alla procedura semplificata ritiene doveroso proporre l'adozione al Comune di Villa Literno, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;
- che, in caso di adesione alla procedura semplificata, peraltro, il Comune di Villa Literno potrà beneficiare del sostegno straordinario per gli enti dissestati previsto dall'art. 14 del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016 modificato in sede conversione dalla legge n. 160 del 7 agosto 2016 che stabilisce al comma 1 *“Ai comuni, alle provincie, ed alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio*

2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'art. 258 del TUOEL, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto art. 258, nei limiti dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante”;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della finanza locale, con nota prot.n. 157150 del 29 novembre 2017, ha chiesto al Comune di Villa Literno di comunicare il fabbisogno presuntivo al netto di eventuali altri contributi ricevuti, necessario per la liquidazione dei debiti censiti dall'organo straordinario di liquidazione, al fine di avvalersi dell'anticipazione di cui all'art.14 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 previa adozione della modalità semplificata di cui all'art. 258 del TUOEL ai fini della liquidazione della massa passiva;
- che il Comune di Villa Literno con nota prot. n. 2748 del 27 febbraio 2018 ha comunicato quanto segue:
 - ✓ residui attivi per complessivi € 21.892.719,42;
 - ✓ residui passivi per complessivi € 30.337.196,08;
 - ✓ fondo di cassa della liquidazione € 0,00;
- che le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute ad oggi sono n. 211, di cui per alcune non è stato quantificato l'importo, per un totale complessivo di € 7.245.674,08;
- che al momento, relativamente ai residui passivi e attivi, sussistono diverse posizioni ancora da definire, con riferimento, rispettivamente, all'esatta individuazione dei creditori e all'entità dei crediti dell'Ente;
- che per tali fattispecie questa Commissione ha richiesto ai responsabili dei servizi la verifica di bilancio e i dati relativi ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione alla massa passiva, pur essendo titolari di posizioni creditorie che in essa vanno incluse;
- che per ciò che attiene le spese effettuate in violazione delle regole di contabilità degli enti locali sono necessari ulteriori approfondimenti ai fini del riconoscimento della legittimità e della quantificazione di una parte di essi, ai sensi dell'art. 194 del TUOEL;
- che per quanto sopra esposto, ad oggi non si è potuta verificare la effettiva consistenza di tutti i debiti al 31 dicembre 2015 e conseguentemente si procederà alla formulazione delle proposte transattive solo per quelli certi, liquidi ed esigibili;
- che in base alle attività di sommaria delibazione di questa Commissione risultano debiti di competenza dell'OSL per circa € 37.832.870,16, comprensivo degli oneri di liquidazione stimati in via presuntiva per circa € 250.000,00 (possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, rimborso spese e compenso ai componenti dell'OSL di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi);
- che l'articolo 258, comma 3, del TUOEL prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;
- che si potrà procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai debiti certi liquidi ed esigibili delibati;
- che il Comune di Villa Literno ha finora versato un acconto del fondo di cassa, pari a € 10.000,00 di competenza della Commissione straordinaria di liquidazione;
- che, tenuto conto del trend di riscossione degli anni precedenti, si può ragionevolmente ritenere che difficilmente si conseguirà l'integrale e tempestiva riscossione delle entrate, con tutte le conseguenze connesse al tardivo incasso;
- che, se necessario, questo organo dovrà provvedere all'alienazione di beni patrimoniali, se disponibili in quanto ancora non comunicati, non indispensabili per le finalità istituzionali dell'Ente;
- che la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di un importo variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

- che l'art.258 del TUOEL stabilisce inoltre che con apposito provvedimento dell'organo esecutivo l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per soddisfare tutti i debiti, al fine di garantire la par condicio creditorum;
- che nell'ipotesi di mancata adesione alla procedura semplificata questa Commissione dovrà proseguire l'attività adottando la c.d. procedura ordinaria, disciplinata dall'art.256 del TUOEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione entro 5 giorni dall'approvazione dello stesso, da compiere entro 360 giorni dalla data di insediamento dell'OSL a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibile comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'Organo straordinario di liquidazione predispose il piano di estinzione delle passività e dopo la sua approvazione da parte del Ministero dell'Interno procede all'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La parte debitoria non estinta per mezzo delle transazioni con i creditori dovrà necessariamente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

RITENUTO che:

- in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione deve temperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;
- il raggiungimento dei sopra indicati obiettivi è garantito con l'adozione della procedura semplificata nell'ambito della quale si provvederà a proporre periodicamente, in base alle risorse finanziarie disponibili, le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno via via definiti, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili sulla base del criterio della priorità dei crediti privilegiati da lavoro subordinato;
- risulta, dalle esperienze amministrative di altri dissesti di Enti Locali, che ulteriori richieste di ammissione alla massa passiva pervengano anche dopo anni dalla scadenza dell'apertura della procedura, in quanto normalmente ammissibili fino alla data di approvazione del rendiconto finale della gestione della liquidazione;
- questo OSL si riserva, altresì, di comunicare tempestivamente eventuali scostamenti in *pejus* della stimata massa passiva, laddove si verificasse il rinvenimento di ulteriori debiti, non censiti alla data odierna, di entità tale da necessitare di conseguenziali provvedimenti finanziari per l'approvvigionamento della provvista necessaria al soddisfacimento;
- questo OSL ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'art. 258 TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle procedure di risanamento;
- in caso di adesione alla procedura semplificata può fruire dei suddetti contributi statali:

DELIBERA

per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI PROPORRE** al Comune di Villa Literno l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL;
- 2) **DI RICHIEDERE** al Comune di Villa Literno l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di giunta entro 30 giorni dalla data della presente, assumendo in caso di adesione l'impegno ad individuare e a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie per la liquidazione della massa passiva. Nel caso in cui la Giunta Comunale non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intende far fronte alla massa passiva;

- 3) **DI RISERVARSI** di precisare tempestivamente, non appena possibile, anche in base alle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione;
- 4) **DI RICHIEDERE** al Comune di Villa Literno, l'impegno ad integrare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, ulteriori debiti che potrebbero essere ricompresi nella massa passiva perchè allo stato attuale non possono esservi inclusi nonchè dei debiti riconducibili alle fattispecie di cui all'art.5, comma 2, della legge n. 140/2004;
- 5) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al Sindaco ed alla Giunta del Comune di Villa Literno;
- 6) **DI INVIARE** il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto per conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6, del DPR n. 378 del 1993, verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Villa Literno.

Alle ore 19.30 si dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Il Presidente	D.ssa Filippa Costantino
Il Componente	Rag. Giuseppina Simeoli
Il Componente	D.ssa Carla Teofili

Three handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The first signature is 'Filippa Costantino', the second is 'Giuseppina Simeoli', and the third is 'Carla Teofili'.

